

RICORSO AL PREFETTO (o GIUDICE DI PACE) CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA

(consigliabile solo in casi in cui si e' molto certi di aver ragione, perche' di solito il Prefetto si limita a chiedere conferma ai vigili, e se respinge l'istanza, comunque, raddoppia la multa. In alternativa il consiglio e' di fare ricorso, entro 30 giorni, al Giudice di Pace)

Al Prefetto di / Al Giudice di pace
(citta')

Il sottoscritto....., codice fiscale....., residente in.....,
titolare della vettura targa.....,
premessso che in data, ha ricevuto il verbale di accertamento di violazione al codice della strada
(multa) n....., dichiara (elencare i motivi del ricorso)....., chiede pertanto la
sospensione del pagamento e che il provvedimento venga annullato.

(data) Firma

- Allegare fotocopia del verbale di accertamento (multa);
- Spedire con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- La lettera deve essere intestata sia al Prefetto della Provincia dove si e' commessa la infrazione, sia al Comando delle forze dell'ordine (Polizia municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, ecc.) che ha inflitto la contravvenzione, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento;
- Conservare copia della lettera, le ricevute postali e il verbale di accertamento; nel caso arrivasse la ordinanza di ingiunzione di pagamento del Prefetto dopo 120 giorni, vedere il modulo apposito.

Il ricorso al Giudice di pace, invece, va fatto entro 30 giorni dal verbale, all'ufficio del Giudice dove la contravvenzione e' stata rilevata, presso la cui cancelleria (se e' fuori della propria zona o non si hanno altri recapiti in zona) bisognera' eleggere domicilio, e telefonare ogni tanto per conoscere la data dell'udienza e altre informazioni. E' fondamentale presenziare all'udienza, pena il rigetto del ricorso.